



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 151 DEL 28 APR. 2017

OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016 relativa a determinazione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio anno 2013. Istanza di rimborso ai Ministeri dell'Economia e Finanze e dell'Interno.

L'anno duemiladodici^{diciannove} il giorno ventotto del mese di aprile in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CHIOFALO Vincenzo
SIGNORELLO Girolamo
FALCO Giovannella
LI CAUSI Nicola
ETIOPIA Giuseppa
NOTO Antonina Daniela

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PREMESSO che:

- l'art. 16, comma 6, del Decreto Legge 06/07/2012, n. 95 (c.d. *spending review*), convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 07/08/2012, n. 135, ha previsto per il 2013 la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali ai Comuni pari ad un ammontare complessivo di 2,25 miliardi di euro, da imputare a ciascun Comune in base alle quote delle spese sostenute per i consumi intermedi desunte dal sistema SIOPE;

- la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 129/2016, depositata il 06/06/2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 08/06/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del precitato art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell'anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, né l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno; nelle motivazioni si evidenzia che "Un intervento di riduzione dei trasferimenti che avvenisse a uno stadio avanzato dell'esercizio finanziario comprometterebbe un aspetto essenziale dell'autonomia finanziaria degli enti locali, vale a dire la possibilità di elaborare correttamente il bilancio di previsione, attività che richiede la previa e tempestiva conoscenza delle entrate effettivamente a disposizione. ";

- il Comune di Castelvetro, per effetto del suddetto criterio di riparto, ha subito nel 2013 una decurtazione delle entrate erariali quantificabile in Euro 832.092,77, del tutto illegittima secondo i criteri enunciati dalla Corte Costituzionale

CONSIDERATO che, alla luce della predetta sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016, che ha efficacia retroattiva, il Comune ha subito una illegittima decurtazione delle entrate erariali, con conseguente diritto al rimborso della suindicata somma da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno;

RITENUTO opportuno presentare alle competenti autorità statali una specifica istanza di rimborso volta ad ottenere le risorse decurtate;

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche e integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione espressa in forma palese ad esito unanime,

DELIBERA

Per i motivi esposti nella parte narrativa e che si intendono qui riportati:
di autorizzare il Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, a presentare istanza al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero dell'Interno per ottenere il diritto al rimborso da parte del Comune di Castelvetro, delle entrate erariali decurtate in sede di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio del fondo perequativo per l'anno 2013, pari a € 832.092,77, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale con la sentenza n. 129/2016, depositata il 06/06/2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 08/06/2016;

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espletamento degli adempimenti di competenza;

Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art.12, II° comma, della L-R. n. 44/91.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO



L'ASSESSORE ANZIANO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetro, li 28 APR. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____

Castelvetro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Libero Consorzio Comunità di Trapani



Città di Castelvetro
Settimante
Programmazione Finanziaria
e Gestione delle Risorse

Piazza Umberto I, n. 1

90122 Castelvetro (Tp)

Tel. 0924-909182

Telefono: 0924/932479

Apertura al pubblico, dai lunedì ai venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00

C.F. 83061210814 - Sito Internet www.comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: Istanza di rimborso da parte del Comune di Castelvetro per l'importo di € 832.692,77 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 129 depositata in data 6 giugno 2016 che ha pronunciato la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. Taglio fondo sperimentale di riequilibrio anno 2013.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Palazzo Chigi

Piazza Colonna, 370

- 00187 Roma -

presidente@pec.governo.it

ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Via XX Settembre, 97

- 00187 Roma -

mef@pec.mef.gov.it

ras.fugioniersgenerale.coordinaamento@pec.mef.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

Piazza del Viminale, 1

- 00184 Roma -

gabinetto.ministro@pec.interno.it

dait.prot@pec.interno.it

Avvocatura generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12

- 00186 Roma -

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

roma@mailcert.avvocaturastato.it

Banca d'Italia

via Nazionale 91

-00184 Roma-

bancaditalia@pec.bancaditalia.it

Protocollo Generale (c) Protocollo di Settore n /Rag del

Si risponde alle missive protocollo n. rispettivamente del

Io sottoscritto Avv. Felice ERRANTE in qualità di Sindaco pro tempore del COMUNE DI Casciavetrano (TP), giusta autorizzazione a presentare questa istanza a seguito deliberazione di Giunta comunale n. ... del, espongo quanto segue.

Premesso che la sentenza n. 129 del 2016 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 avente per oggetto "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell'anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, né l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno;

Visto che l'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2013, n. 95, ha disposto la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali, per il complessivo importo di 2.250 miliardi di euro, per l'anno 2013, nei confronti dei Comuni ricompresi nelle Regioni a statuto ordinario in misura proporzionale alle spese sostenute per consumi intermedi;

Dato atto che l'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2013, n. 95, ha previsto che a decorrere dall'anno 2013, le riduzioni da applicare a ciascun Comune sono determinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Interno, ripartendo la stessa riduzione per ciascuna ente in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);

Considerato che la disposizione censurata dalla Corte costituzionale ha comportato la lesione dell'autonomia finanziaria riconosciuta agli enti locali dall'art. 119 della Costituzione in quanto:

- la disposizione censurata non stabilisce un termine entro il quale il decreto ministeriale che determina la riduzione di entrate erariali per ciascun Comune deve essere emanato. Difatti, la riduzione dei trasferimenti a esercizio finanziario quasi concluso arreca problemi nella programmazione economica-finanziaria dell'ente locale, in particolare nella stesura e nell'approvazione del bilancio di previsione;
- il parametro utilizzato per la determinazione della riduzione dei trasferimenti statali nelle spese sostenute, da parte di ciascun ente locale, per i "consumi intermedi", del triennio 2010-2012, è una categoria nella quale rientrano sia le spese stanziare nell'interesse di ogni singola amministrazione sia quelle destinate ad assicurare servizi ai cittadini;
- la riduzione dei trasferimenti statali basati sulle spese sostenute dai singoli Comuni per i "consumi intermedi" è ispirata una ratio diversa da quella che connota la previsione costituzionale del fondo perequativo, che si basa sul criterio della capacità fiscale per abitante;

Considerato inoltre che la disposizione censurata dalla Corte costituzionale ha violato altresì gli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per le riduzioni dei trasferimenti ai Comuni per l'anno 2012, non subordinata determinazione unilateralmente assunta dallo Stato con decreto ministeriale all'ipotesi di inerzia della Conferenza Stato - Città e autonomie locali;

Protocollo Generale del Protocollo di Settore n. /Rag del

Si risponde alla missiva protocollo n. rispettivamente del

Ritenute consolidate l'orientamento della giurisprudenza che afferma il principio della retroattività degli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale anche ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla pronuncia che non sono esauriti;

Dato atto che per rapporti ancora con esecutivi, per consolidata giurisprudenza, si intendono i rapporti per i quali non siano decorsi termini di prescrizione o decadenza, come nel caso di specie per cui viene avanzata la richiesta di rimborso;

Dato atto che con la sentenza n. 129/2016 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale ha disposto il taglio complessivo di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013;

Viso che il Comune di Castelvetro, per effetto della decurtazione sulle spettanze per l'anno 2013 operata dal decreto del Ministro dell'Interno del 24 settembre 2013 in attuazione dell'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ha subito un taglio di euro

TUTTO CIO' PREMESSO

Con la presente si intima e diffida, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente istanza, il rimborso a favore del Comune di Castelvetro (TP), dell'importo di euro 832.092,77 relativamente alle spettanze del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013 illegittimamente trattenuta con il decreto del Ministro dell'Interno del 24 settembre 2013 in attuazione dell'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016;

Si avverte che in mancanza del rimborso nel termine di trenta giorni si agirà nelle sedi competenti al fine di tutelare le proprie ragioni con aggravio di spese a vostro carico e ogni conseguenza di legge compresi gli interessi legali sulla somma pretesa.

Castelvetro li

Il Sindaco
(Avv. Felice Errante)

.....
Protocollo Generale del Protocollo di Settore n /Rag del

Si risponde alle successive protocollo n. rispettivamente del

Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA

Camera di Consiglio del **05/04/2016** - Decisione del **06/04/2016**

Deposito del **06/06/2016** - Pubblicazione in G. U. **02/06/2016** n. **23**

Norme impugnate: Art. 16, n. 6°, decreto legge **06/07/2012**, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge **07/08/2012**, n. 135.

Massime.

Atti decisi: ord. **195/2015**

SENTENZA N. 129

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CARUSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGLIO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promosso dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel procedimento vertente tra il Comune di Lecce e il Ministero dell'Interno ed altri, con ordinanza del 2 dicembre 2014, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 2015 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2015.

Visco l'atto di costituzione del Comune di Andria, fuori termine, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2016 il Giudice relatore Marta Cartabia.

()

Privacy e cookies: Questo sito utilizza cookie di terze parti e dai partner selezionati.

Per maggiori informazioni e per scoprire come e quando la tua informazione è in gioco, consulta: [Our Cookie Policy](#).

Clinda e resona

dell'art. 16, comma b, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui, nel prevedere per l'anno 2013 la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo per un ammontare complessivo di 2.250 milioni di euro, dispone che la riduzione per ciascun Comune è «determinat[a], con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE».

Il giudice rimettente viene la questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata.


1.1.- La rilevanza della questione deriverebbe dal fatto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio è chiamato a decidere in merito al ricorso con cui il Comune di Lerce contesta la riduzione dei trasferimenti erariali determinata dal decreto del Ministero dell'interno 24 settembre 2013, chiedendone l'annullamento: trattandosi di fonte secondaria di mera applicazione della fonte primaria, la determinazione circa la legittimità costituzionale della disposizione censurata si porrebbe in termini di pregiudizialità rispetto alla decisione nel merito.

1.2.- La questione sarebbe non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 97 e 119, primo e terzo comma, della Costituzione.

In particolare, il giudice rimettente afferma che la censurata disposizione comporterebbe la lesione dell'autonomia finanziaria riconosciuta all'ente locale dall'art. 119 Cost. Ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché la disposizione censurata, a differenza di quella previgente per i Comuni e quella vigente per le Province, non stabilisce un termine entro il quale il decreto ministeriale che determina la riduzione di entrate erariali per ciascun Comune deve essere emanato. Un intervento di riduzione dei trasferimenti, afferma il rimettente, che avvenisse a esercizio finanziario quasi concluso inciderebbe sull'elaborazione e sull'approvazione del bilancio di previsione, strumento attraverso cui si esplica l'autonomia finanziaria di ciascun ente locale, necessariamente condizionato alla previa conoscenza delle entrate su cui è possibile contare. In secondo luogo, perché la disposizione censurata individua il parametro per la determinazione della riduzione dei trasferimenti statali nelle spese sostenute, da parte di ciascun ente locale, per i «consumi intermedi» del triennio in esame, categoria nella quale rientrano, però, secondo il rimettente, sia le spese stanziare nell'interesse di ogni singola amministrazione, sia quelle destinate ad assicurare servizi ai cittadini (quali, come nel caso del Comune ricorrente, i costi del servizio di raccolta dei rifiuti). A sostegno della incostituzionalità della disposizione censurata, il TAR Lazio richiama l'art. 16, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2014, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, intervenendo sul comma 7 del qui censurato art. 16, esclude, per le sole Province, dal computo dei consumi intermedi le spese per la formazione professionale, per il trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per i servizi socialmente utili finanziati dallo Stato.

Private e cookie. Questo sito utilizza cookie da WordFressa.com e dai partner selezionati.

Per maggiori informazioni e per scoprire come utilizzare le funzioni di Google, consulta: [Our Google Policy](#).



preparativo non potrebbe avvenire, secondo il rinvitante, sulla base di un parametro (le spese per i consumi intermedi) diverso da quello che ispira l'istituzione del medesimo (la capacità contributiva per abitante).

La disposizione censurata violerebbe altresì gli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per le riduzioni dei trasferimenti ai Comuni nell'anno 2012 e per le riduzioni dei trasferimenti alla Provincia per l'anno 2013, non subordina la determinazione unilateralmente assunta dallo Stato con decreto ministeriale all'ipotesi di inerzia della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

2.- Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto, nell'atto depositato in data 27 ottobre 2015, che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

2.1.- Ad avviso della difesa statale, la scelta legislativa sarebbe del tutto legittima, posto che la disposizione censurata «*presenta una tappa [del] percorso avviato dal legislatore statale per realizzare il contenimento della spesa pubblica*», incidendo su una voce di spesa complessiva, quella relativa ai consumi intermedi, senza peraltro determinare gli strumenti e le modalità per l'attuazione dello stesso, nei rispetto degli artt. 117, terzo comma, e 119, primo comma, Cost. Inoltre, la difesa statale precisa che la mancata indicazione del termine per l'adozione del decreto ministeriale non regolamentare relativo all'anno 2013 «*non ha avuto alcuna incidenza sull'autonomia finanziaria e di spesa dell'ente locale*», in quanto l'atto normativo è stato emanato il 24 settembre 2013, un mese in anticipo rispetto all'anno precedente, in cui il termine per l'adozione del decreto ministeriale era previsto per legge.

2.2.- Sarebbe, altresì, infondata la questione sollevata in riferimento all'art. 119, terzo comma, Cost., per avere la legge statale individuato nella media delle spese sostenute per i consumi intermedi nel triennio precedente il criterio per la determinazione della riduzione dei trasferimenti statali a ciascun Comune. Il criterio individuato per la riduzione, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, «*ha una valenza tecnica e neutra, disancorata dall'eventuale valore politico del dato ed orientata al solo fine di ripartire il sacrificio tra tutti gli enti coinvolti*». Inoltre, la difesa statale osserva che le riduzioni in base alle spese sui consumi intermedi per l'anno 2013 riguarderebbero non più il fondo sperimentale di riequilibrio, abrogato dall'art. 1, comma 380, lettera e), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), bensì il fondo di solidarietà comunale, istituito dall'art. 1, del medesimo comma 380, lettera d), il quale, avendo una ratio autonoma, può dotarsi di un criterio diverso da quello previsto dall'art. 119, terzo comma, Cost.

2.3.- Priva di fondamento sarebbe, poi, la censura che lamenta, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., l'unilateralità della suddivisione delle riduzioni disposte tramite decreto ministeriale, senza il preliminare passaggio in Conferenza Stato-Città e autonomie locali. La difesa statale ritiene, infatti, che, al fine di provvedere alla suddivisione delle riduzioni del sopprimendo fondo sperimentale di riequilibrio per il 2013, la norma ha adottato i criteri già determinati, per l'anno 2012, dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali, criteri poi recepiti nel decreto ministeriale 25 ottobre 2012.

Privacy e cookies: Questo sito utilizza cookie da Webpress.com e dai partner selezionati.

Per maggiori informazioni e per scoprire come utilizzare la funzione o il blocco concludi: [Our Cookie Policy...](#)

...nto C. 0011/2015, sentenza, n. 129 del 6 giugno 2015. - Avvoc...

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza iscritta al n. 195 del registro ordinanze del 2015, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135. La norma censurata, nel disporre, per l'anno 2013, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni per un ammontare complessivo di 2.250 milioni di euro, prevede che le quote da imputare a ciascun Comune sono «determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, cesuate dal SICPE».

1.1.- Il TAR Lazio lamenta la violazione degli artt. 3, 97 e 119, primo e terzo comma, della Costituzione.

Secondo il giudice rimettente, la mancata previsione di un termine per l'adozione del decreto ministeriale volto a determinare la quota di riduzione spettante a ciascun Comune lederebbe l'autonomia finanziaria e il buon andamento dell'amministrazione dell'ente medesimo, incidendo l'eventuale tardività nell'adozione del decreto ministeriale sulla redazione del bilancio finanziario del Comune. Inoltre, la disposizione impugnata comporterebbe una lesione del principio di leale collaborazione, in quanto non subordina la determinazione unilaterale delle quote, da parte dello Stato, all'inerzia della Conferenza Stato-Città e autonomie locali - come, al contrario, era previsto per le riduzioni dei trasferimenti ai Comuni e alle Province per l'anno 2012 e per le riduzioni alle sole Province per l'anno 2013. La disposizione censurata violerebbe, altresì, il primo comma dell'art. 119 Cost., dato che individua nei «consumi intermedi» il criterio per la determinazione della quota di riduzione delle risorse da trasferire, senza decurtare da detti consumi le spese sostenute per i servizi ai cittadini. Infine, la scelta del legislatore violerebbe il terzo comma dello stesso art. 119 Cost., ricorrendo a un criterio (i consumi intermedi) diverso da quello previsto dalla disposizione costituzionale per il fondo perequativo (minore capacità contributiva per abitante).

2.- Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012 sono fondate.

2.1.- Occorre preliminarmente ricostruire la più recente evoluzione della disciplina dei trasferimenti erariali agli enti locali, nel cui ambito si inserisce la disposizione impugnata.

Il d.l. n. 95 del 2012 e, per quel che rileva in questo giudizio, il suo art. 16, comma 6, hanno subito, in un breve lasso di tempo, diversi interventi legislativi, che hanno inciso sia sulle entità dei trasferimenti erariali ai Comuni, sia sulle modalità di determinazione delle quote di riduzione spettanti a ciascun Comune.

L'articolo 16, comma 6, nella formulazione modificata dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti

Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie da Worldpress.com e dai partner selezionati.

Per maggiori informazioni e per scoprire come eliminare la traccia o il blocco consulti: [Our Cookie Policy](#)

Stampa e firma

recepito con decreto del Ministero dell'Interno entro il 15 ottobre, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi». In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, il decreto ministeriale avrebbe dovuto essere «comunque emanato entro i 15 giorni successivi, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE».

La disposizione riproponeva un meccanismo già sperimentato in questo ambito, in base al quale lo Stato determina l'ammontare complessivo della riduzione per anno di riferimento e per tipologia di ente, mentre la quota assegnata a ciascuno ente è stabilita dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali (nel caso dei Comuni e delle Province) e recepita con decreto del Ministero dell'Interno entro una data certa. Solo in assenza di un accordo, il Ministero può procedere unilateralmente alla quantificazione delle riduzioni, adottando un decreto ministeriale, sempre entro una data certa, «in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte [. . .] dal SIOPE».

La legge di stabilità 2013 – legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) – ridisegna il sistema di finanziamento degli enti locali.


Infatti, nell'attribuire ai Comuni l'intero gettito IMU (a esclusione di quello derivante dagli immobili produttivi, che rimane destinato allo Stato), alla lettera e) del suo art. 1, comma 380, sopprime il fondo sperimentale di riequilibrio istituito dall'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 25 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale). Tale fondo sperimentale – alimentato dal gettito derivante dai tributi sugli immobili e poi ridistribuito tra i Comuni – avrebbe dovuto avere una durata di tre anni ed essere sostituito, una volta determinati i fabbisogni standard, dal Fondo perequativo per il finanziamento delle spese dei Comuni e delle Province (secondo quanto previsto dall'art. 13 dello stesso d.lgs. n. 23 del 2011).

Le difficoltà e i ritardi nell'attuazione del federalismo fiscale hanno invece indotto – come detto – il legislatore a sopprimere il Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 1, comma 380, lettera e), della legge n. 228 del 2012), sostituendolo con il fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei Comuni (art. 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012), i cui criteri di formazione e di riparto devono essere determinati, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014, e comunque entro i successivi 15 giorni in caso di mancato accordo. Il suddetto Fondo di solidarietà è stato poi messo a regime dalla legge di stabilità del 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

Con decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64, l'art. 16, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012 è stato ulteriormente modificato: è stato abrogato il termine del 31 gennaio 2013 (nel frattempo inutilmente decorso),

Privacy e cookie. Questo sito utilizza cookie: da WordPress.com e dai partner selezionati.

Per maggiori informazioni e per sapere come e Tenere la dizione o il blocco, consulta: [Our Cookie Policy](#)



alla media delle spese sostenute per i costi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE».

Per il solo anno 2013, dunque, convivono due fondi con due diversi meccanismi di imputazione delle riduzioni: il primo riguarda il Fondo sperimentale di riequilibrio, in via di estinzione, e prevede che lo Stato, con una decisione unilaterale, distribuisca le risorse, ridotte in proporzione alle spese sostenute per i consumi intermedi; il secondo riguarda il nuovo Fondo di solidarietà comunale, il cui riparto è affidato primariamente alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali e, nel solo caso di mancato accordo, all'intervento unilaterale dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2.2.- La dinamica del contesto legislativo rivela, dunque, come la disposizione censurata operi quale deroga all'ordinario procedimento di riparto dei fondi erariali: una deroga circoscritta al solo anno 2013 per il sopprimendo Fondo sperimentale di riequilibrio e funzionale all'avvio del nuovo regime basato sul Fondo di solidarietà comunale, già contestualmente istituito con la medesima legge di stabilità per il 2013 abrogativa del primo.

Tuttavia, neppure tali caratteristiche - che inducono a qualificare la deroga disposta dalla norma impugnata come transitoria ed eccezionale - consentono di superare le censure di illegittimità costituzionale sollevate dal giudice rimettente. Il mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Città e autonomie locali nella fase di determinazione delle riduzioni addossate a ciascun Comune, seppur limitatamente all'anno 2013, unitamente alla mancanza di un termine per l'adozione del decreto ministeriale e alla individuazione dei costi intermedi come criterio base per la quantificazione dei tagli finanziari, comporta, infatti, la violazione degli artt. 3, 97 e 119 Cost.

2.3.- L'impugnato art. 16, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, indicando gli obiettivi di contenimento delle spese degli enti locali, si pone come principio di coordinamento della finanza pubblica, che vincola senz'altro anche i Comuni. Nessun dubbio che, come già ripetutamente affermato da questa Corte (sentenze n. 65 e n. 1 del 2016, n. 88 e n. 36 del 2014, n. 376 del 2003), le politiche statali di riduzione delle spese pubbliche possono incidere anche sull'autonomia finanziaria degli enti territoriali; tuttavia, tale incidenza deve, in linea di massima, essere mitigata attraverso la garanzia del loro coinvolgimento nella fase di distribuzione del sacrificio e nella decisione sulle relative dimensioni quantitative, e non può essere tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni degli enti in questione (sentenze n. 10 del 2015, n. 188 del 2015 e n. 241 del 2012).

Vero è che i procedimenti di collaborazione tra enti debbono sempre essere corredati da strumenti di chiusura che consentano allo Stato di addivenire alla determinazione delle riduzioni dei trasferimenti, anche eventualmente sulla base di una sua decisione unilaterale, al fine di assicurare che l'obiettivo del contenimento delle spese pubblica sia raggiunto pur nella inerzia degli enti territoriali (ex multis, sentenze n. 82 e 19 del 2015). Ma tale condizione non può giustificare l'esclusione sin dall'inizio di ogni forma di coinvolgimento degli enti interessati, tanto più se il criterio posto alla base del riparto dei sacrifici non è esente da elementi di dubbia razionalità, come è quello delle spese sostenute per i consumi intermedi.

In effetti, non appare destituita di fondamento la considerazione, sviluppata dal giudice rimettente, che nella nozione di «costi intermedi» possono rientrare non solo le spese di funzionamento, ma anche quelle per le attività inerenti alle funzioni, come sarebbe nel caso di Polisy e cookie. Questo sito utilizza cookie di Wordpress, e anche dal partner selezionati.

[Clicca qui per saperne di più](#)

Per maggiori informazioni e per scoprire come effettuare la rimozione del blocco, consulta: [Our Cookie Policy](#)

Dati questi elementi di ambiguità, si deve ritenere che il ricorso al criterio delle spese sostenute per i consumi intermedi come parametro per la quantificazione delle riduzioni delle risorse da imputare a ciascun Comune possa trovare giustificazione solo se affiancato a procedure idonee a favorire la collaborazione con gli enti coinvolti e a correggerne eventuali effetti irragionevoli. Il criterio delle spese sostenute per i consumi intermedi non è dunque illegittimo in sé e per sé; la sua illegittimità deriva dall'essere parametro utilizzato in via principale anziché in via sussidiaria, vale a dire solo dopo infruttuosi tentativi di coinvolgimento degli enti interessati attraverso procedure concertate o in ambiti che consentano la realizzazione di altre forme di cooperazione.

Né si deve sottovalutare il fatto che la disposizione impugnata non stabilisce alcun termine per l'adozione del decreto ministeriale che determina il riparto delle risorse e le relative decurtazioni. Un intervento di riduzione dei trasferimenti che avvenisse a uno stadio avanzato dell'esercizio finanziario comprometterebbe un aspetto essenziale dell'autonomia finanziaria degli enti locali, vale a dire la possibilità di elaborare correttamente il bilancio di previsione, attività che richiede la previa e tempestiva conoscenza delle entrate effettivamente a disposizione.

Per tutte queste ragioni, complessivamente considerate, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 135 del 2012.

2.4.- Restano assorbiti gli altri motivi di censura.

0

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell'anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, né l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2016.

F.to:


Paolo GROSSI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Privacy e cookie. Questo sito utilizza cookie da WordPress.com e dai partner selezionati.

Per maggiori informazioni e per scoprire come effettuare la rimozione o il blocco, consulta [Our Cookie Policy](#).





MINISTERO
DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

FINANZA LOCALE: Alimentazione e Riparto del Fondo di Solidarietà comunale 2013



Ente selezionato: CASTELVEFRANO (TP)

Tipo Ente: COMUNALE

Codice Ente: 5190820070

Estrazione dati al 28/03/2017 13:39:41

(gli importi sono espressi in Euro)

Popolazione 2011: 31.761

QUADRO A) DEFINIZIONE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO		QUADRO C) RIPARTO FONDO SOLIDARIETA' 2013	QUADRO D) REGOLAZIONE RAPPORTI FINANZIARI SUL FONDO DI SOLIDARIETA' 2013	
A1) Totale spettanze 2013 Fiscalizzate	2.716.173,17		D1) Fondo Solidarietà Comunale 2013	2.001.608,61
			D2) Totale acconti percepiti a titolo di F.S.C. (a detrarre)	-1.209.713,38
			D3) Importo spettante a saldo	791.895,22
A4) Detrazione art. 16 DL	-832.092,77			

95/2012 - spending review anno 2013 (D.M. Interno 24 settembre 2013)			
A5) Rettifica per stanziamenti non confermati art.34 c.37 DL. 179/2012		-48.039,24	
A6) Gettito IMU 2012 dato Dipartimento Finanze 29 maggio 2013		4.665.535,28	
A7) TOTALE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO		6.501.676,44	C1) TOTALE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO 6.501.676,44
QUADRO B) ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2013			
B1) Gettito IMU 2013 stimato ad aliquota base (dato DF al 30.09.13)		6.476.632,25	
B2) Quota da trattenere per alimentare il F.S.C. 2013 Art.1 c.380 L. 228/2012		-1.991.277,15	

B3) GETTITO IMU NETTO stimato 2013 ad aliquota base (dato DF al 30.09.13)	4.485.355,10	C2) GETTITO IMU NETTO stimato 2013 ad aliquota base (dato DF al 30.09.13)	4.485.355,10
		C3) Saldo algebrico (C1-C2): IMU netta 2013 < Risorsa di riferimento	2.016.321,34
		C4) Rettifica (art. 2, comma 3 DPRM)	-14.712,73
		C5) FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2013	2.001.608,61

Legenda

QUADRO A) DEFINIZIONE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO

- valore dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2012 ed oggetto di fiscalizzazione (rientranti nelle fattispecie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro A1) dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2011 e 23 giugno 2012) come definitivamente determinati a seguito della stima definitiva del gettito IMU 2012 di competenza comunale ad aliquota base (punto A6).
- detrazione di risorse a carico dei comuni per l'anno 2013 (importo complessivo 2.250 A4) milioni in applicazione dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
- riduzione delle risorse 2013 a seguito della cessata vigenza della disposizione di cui all'art. A5) 34, comma 37, del decreto-legge n. 179 del 2012. Si evidenzia che un importo di ugual misura è riconosciuto ai singoli comuni per l'anno 2013 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120.
- stima definitiva del gettito IMU 2012 di competenza comunale ad aliquota base comunicata A6) dal MEF - Dipartimento delle finanze in data 29 maggio 2013 e pubblicata il 31 maggio

2013 sul Portale del Federalismo Fiscale.

valore della base di riferimento delle risorse per singolo comune (art. 2 del DPCM), dato dalla A7) somma delle risorse 2012 di cui al punto A1 e del gettito stimato IMU 2012 (A6), alla quale vanno portati in detrazione gli importi di cui ai punti A4 e A5.

QUADRO B) AUMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2013

stima del gettito IMU 2013 di competenza comunale ad aliquota base comunicata dal MEF-Dipartimento delle finanze in data 30 settembre 2013. Si evidenzia che:

- 1) a differenza dell'anno 2012, non è previsto l'obbligo per i comuni di inserire nel bilancio di previsione un importo pari al valore stimato del gettito IMU, in quanto il dato è utilizzato per il calcolo delle quote di alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, ma non è commisurato al reale gettito IMU in ragione di quanto espresso nei successivi punti 2) e 3);
- 2) la stima di gettito 2013 è determinata sulla base delle risultanze della verifica del gettito IMU 2012 e resa conforme alla struttura d'imposta per l'anno 2013, come modificata dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (modifica della riserva erariale). La predetta stima, quindi, considera anche il gettito (ad aliquota di base) corrispondente alla prima rata IMU degli immobili di cui all' articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, nonché il gettito relativo alle agevolazioni di cui al successivo articolo 2 del citato decreto-legge, atteso che per tali fattispecie è stato erogato apposito contributo compensativo in attuazione dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge;
- 3) la stima comprende, inoltre, il gettito relativo agli immobili di proprietà comunale non adibiti a fini istituzionali, in relazione ai quali l'articolo 10-quater del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha attribuito ai comuni un contributo compensativo già erogato, per l'anno 2013, dal Ministero dell'Interno.

quota del gettito IMU 2013 ad aliquota base di ciascun comune da trattenere per alimentare il Fondo di solidarietà comunale (art. 1, c. 380, lett. b, della legge n. 228 del 2012), pari al B2) 30,748 % del gettito stimato di cui al punto B1. La trattenuta sarà effettuata dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione in occasione dei versamenti IMU con scadenza dicembre 2013.

B3) stima del gettito IMU 2013 di competenza comunale ad aliquota base di cui al punto B1 al netto della quota ceduta di cui al punto B2.

QUADRO C) RIPARTO FONDO SOLIDARIETA' 2013

C1) si veda il punto A7).

C2) si veda il punto B3).

saldo algebrico tra i punti C1) e C2). Il valore risultante è positivo (C1 maggiore di C2) e, C3) pertanto, il comune è beneficiario di una quota del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2013.

C4) rettifica del valore del FSC in base all'articolo 2, comma 3, del DPCM.


C5) quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita per l'anno 2013 (C3 +/- C4).

QUADRO D) REGOLAZIONE RAPPORTI FINANZIARI SUL FONDO DI SOLIDARIETA' 2013

D1) si veda il punto C5).

D2) importo complessivo degli acconti erogati dal Ministero dell'Interno per l'anno 2013.

D3) importo spettante a saldo per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale (D1 - D2).

 [Effettua una nuova selezione](#)